

Comunicato emesso da LBM Next S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Labomar S.p.A. su richiesta di LBM Next S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 36 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
LBM NEXT S.p.A.**

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Istrana (Treviso), 31 luglio 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), richiamati dagli artt. 8 e 9 dello statuto sociale di Labomar S.p.A. ("**Labomar**" o "**Emittente**") promossa da LBM Next S.p.A. ("**Offerente**"), anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, avente ad oggetto massime n. 4.617.486 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 32,393% del relativo capitale sociale, al corrispettivo pari ad Euro 10,00 per Azione, si rende noto che, in data odierna alle ore 17:30, si è concluso il Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti qui definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato con delibera Consob n. 22767 del 7 luglio 2023 e pubblicato in data 8 luglio 2023 (il "**Documento di Offerta**").

1) RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 3.135.156 Azioni, rappresentative del 16,961% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 67,897% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 31.351.560.

Si segnala che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, il Veicolo CCP ha acquistato al di fuori dell'Offerta, nel rispetto della normativa applicabile e ad un prezzo per Azione non superiore al Corrispettivo, n. 391.000 Azioni, rappresentative del 2,115% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta, delle Partecipazioni dei Soci Rilevanti e della Partecipazione Veicolo CCP, **l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto verrebbero a detenere, alla Data di Pagamento e qualora tali risultati provvisori venissero confermati con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, n. 17.392.713 Azioni, pari al 94,096% del capitale sociale dell'Emittente emesso ed in circolazione alla data del presente comunicato.**

I risultati definitivi delle adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:59 del 3 agosto 2023 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**").

2) CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta all'avveramento, o alla rinuncia da parte dell'Offerente (secondo quanto previsto nel Documento di Offerta), delle Condizioni di Efficacia, ovvero:

- a) la Condizione Soglia, per il verificarsi della quale è richiesto che le adesioni all'Offerta - tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati durante il Periodo di Adesione, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi della normativa applicabile - abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni Oggetto dell'Offerta che consenta all'Offerente di detenere, congiuntamente alle Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente;
- b) la Condizione Golden Power (verificatasi in data 23 giugno 2023, come precisato nel Paragrafo C.2 del Documento di Offerta); e
- c) la Condizione MAC.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel precedente Paragrafo 1 del presente comunicato, risulta avverata la Condizione Soglia. L'Offerente, infatti, all'esito dell'Offerta – tenuto conto degli acquisti effettuati dal Veicolo CCP durante il Periodo di Adesione, al di fuori dell'Offerta e nel rispetto della normativa applicabile – detiene, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che il perfezionamento dell'Offerta è ancora soggetto al verificarsi della Condizione MAC. L'Offerente renderà noto, entro le ore 7:59 del 3 agosto 2023, per tramite del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, l'avveramento / il mancato avveramento ovvero la rinuncia di tale condizione (ai sensi di quanto indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta). In caso di mancato avveramento della Condizione MAC ovvero di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento dell'Offerta. Tali Azioni ritorneranno pertanto nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, fermo quanto sopra, l'Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, per un corrispettivo pari ad Euro 10,00 per Azione che sarà corrisposto ai rispettivi titolari nella giornata di venerdì 4 agosto 2023 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni a favore dell'Offerente.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90%, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.8 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; (ii) l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni; e (iii) si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, in quanto lo stesso può essere esercitato al raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta verranno altresì fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, eserciterà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Quanto alla determinazione del corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli artt. 9.2. e 9.3 dello Statuto prevedono che *“In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato*

e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

Si segnala che, successivamente all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF a seguito del verificarsi dei relativi presupposti, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dalla negoziazione su Euronext Growth Milan a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, gli azionisti di Labomar non aderenti all’Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di richiedere all’Offerente di procedere all’acquisto delle loro Azioni in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Nel caso in cui per effetto delle adesioni all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF e/o di acquisti di Azioni effettuati dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell’Offerta, ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente – considerando altresì le partecipazioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto – venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale emesso e sottoscritto dell’Emittente alla data di chiusura del periodo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, lo stesso ha dichiarato nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del TUF (applicabile per richiamo volontario previsto dall’articolo 9 dello Statuto dell’Emittente).

Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà determinato con i medesimi criteri sopra riportati con riferimento all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF.

L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO, COME INFRA PRECISATO, NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE E/O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni dell’Emittente in quanto negoziati su Euronext Growth Milan e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L’Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi

altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno degli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.